

26 Giu 2015

## Riforma appalti/1, le norme sulle autostrade: il nodo «gare semplificate», il pasticcio delle esclusioni, l'in house

Claudio Guccione

La legge delega per il recepimento delle nuove direttive comunitarie sugli appalti e sulle concessioni ha ricevuto l'approvazione in Senato ed è ora passata all'esame della Camera dei Deputati.

Nel prosieguo si procederà ad approfondire i seguenti criteri direttivi dettati dalla legge delega approvata in Senato:

### I TESTI

*aaa) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni e di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;*

*bbb) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;*

*ccc) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione o l'ente aggiudicatrice esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE.*

### GLI AFFIDAMENTI DEGLI APPALTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

**Il punto aaa)** riguarda sia soggetti pubblici che privati titolari di concessioni di lavori pubblici o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione. Ad essi è fatto obbligo di affidare con procedura di evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro.

Inoltre, viene previsto un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi per le concessioni già in essere e l'esclusione dal predetto obbligo per le concessioni in essere o di

nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e per le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. Per queste ultime, viene specificato che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* \* \*

Vediamo, dunque, di chiarire le prescrizioni della disposizione in esame.

Dal momento in cui ci si riferisce ai soggetti sia pubblici che privati si intende evidentemente ricomprendere sia i concessionari qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, quindi anche i soggetti privati qualificabili come organismi di diritto pubblico, sia i concessionari non qualificabili come tali.

Senza dubbio più complesso è tradurre l'espressione «**procedure di tipo semplificato**», dal momento che né il vigente codice dei contratti pubblici né le direttive comunitarie del 2014 recano una tale nozione.

**Si potrebbero ipotizzare tre alternative:**

1) la prima ipotesi, volgendo lo sguardo al codice dei contratti pubblici oggi vigente, è che il legislatore faccia riferimento, come previsto nell'art. 123 (procedura ristretta semplificata) del d.lgs. 163/2006, ad una procedura senza preventiva pubblicazione di bando con inviti ad un numero limitato di concorrenti iscritti in un elenco che le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici;

2) una seconda interpretazione è che con tale espressione si sia voluto intendere le procedure negoziate (di cui fanno parte i cottimi fiduciari) senza preventiva pubblicazione di un bando: procedure, dunque, svolte sulla base di un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione con cui si individuano almeno tre operatori economici che vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione;

3) infine, un'ultima possibile soluzione potrebbe consistere nell'interpretare le procedure semplificate come quelle che consentono di applicare i soli principi comunitari (pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità): come oggi previsto dall'art. 30 del Codice per l'affidamento delle concessioni di servizi.

Se non ci dovesse essere, quindi, un chiarimento nel prosieguo dell'esame parlamentare della legge delega, dovrà essere il decreto legislativo attuativo ad operare una scelta e disciplinare in maniera più specifica la procedura utilizzabile.

Per quanto riguarda il periodo transitorio di adeguamento delle concessioni in essere, dovrebbe tradursi in un obbligo di rispettare l'evidenza pubblica per gli appalti di lavori, forniture e servizi al di sopra dei 150.000 euro entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

#### **Le esclusioni dall'obbligo di gara**

In ordine alle esclusioni da tale obbligo, riguardano, in primo luogo, **le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la procedura del project financing**, ciò, evidentemente, sul presupposto che per esse si è proceduto in conformità al diritto comunitario recepito dal d.lgs. 163/06, in particolare in ossequio all'art. 153.

In secondo luogo, l'esclusione è riferita **anche alle concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto comunitario**, con ciò dovendosi intendere tutte le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese, dunque, le procedure negoziate (purché tali procedure siano state utilizzate in conformità ai presupposti richiesti dal diritto comunitario).

Inoltre, in ordine all'importo delle concessioni, andrebbe chiarito, poiché vi è una lacuna in tal senso, che le concessioni alle quali si applica la disposizione sono quelle di rilevanza comunitaria, quindi di importo pari a circa 5 milioni di euro. Su tale profilo, peraltro, dovrebbe operarsi una distinzione tra le vecchie concessioni, il cui valore di riferimento è tratto dal valore degli investimenti, rispetto alle nuove concessioni, per le quali l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE prevede che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda la ricomprensione nel suddetto obbligo di evidenza pubblica sia dei soggetti pubblici che privati, tale impostazione appare in contrasto non solo con la direttiva comunitaria 2004/18/CE e con il codice oggi vigente, ma ancor più con la nuova direttiva 2014/23/UE.

Il diritto comunitario, difatti, sinora si è sempre attestato sulla distinzione tra concessionari qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici e concessionari non qualificabili come tali, prevedendo solo per i primi l'obbligo di affidare a terzi con procedure di evidenza pubblica tutti gli appalti relativi alla concessione; per i secondi, invece, è prevista la possibilità di affidare ad imprese collegate una quota parte dei lavori oggetto della concessione e, per la parte da affidare a terzi, un obbligo del rispetto delle disposizioni su pubblicità e termini. Sotto tale ultimo profilo, il d.lgs. 163/06 è stato più stringente, prevedendo per tutti i concessionari le cui concessioni siano già state assentite al 30 giugno 2002 un obbligo di rispettare in toto le procedure di evidenza pubblica per la parte dei lavori che devono affidare a terzi, oggi prevista nella misura minima del 60 per cento.

Tale distinzione, peraltro, dovrebbe considerarsi valida solo per le concessioni già in essere, in quanto è stata oggi abbandonata dal legislatore comunitario nella nuova direttiva. Per quanto concerne, infatti, **le nuove concessioni da affidare con le procedure previste dalla direttiva 2014/23/UE**, nulla è previsto - nella direttiva stessa - sul regime degli appalti, ciò sul presupposto che trattasi di concessioni affidate con gara e, in ossequio all'elemento connotante la concessione, quello del rischio operativo gravante sul concessionario, viene lasciata piena libertà in ordine al regime degli appalti.

Ulteriore perplessità deriva dall'aver previsto, in relazione all'obbligo di evidenza pubblica per gli appalti di lavori, forniture e servizi dei concessionari, **una soglia di 150.000 euro**, in quanto tale importo non trova alcun riscontro nel diritto comunitario e nazionale. Come è noto, difatti, le soglie sono diversificate per i lavori, pari a circa 5 milioni di euro e per i servizi e le forniture, pari a circa 200.000 euro e, dunque, unificare in un'unica soglia le tre fattispecie contrattuali snatura la diversa rilevanza oggettiva degli appalti nei diversi ambiti.

Vediamo ora le esclusioni, previste per le concessioni in project financing, in essere o da aggiudicarsi, e per quelle in essere affidate con altre tipologie di gara disciplinate dal diritto comunitario.

Dal punto di vista delle esclusioni previste, dunque, si può vedere che, per quanto riguarda le **concessioni in essere**, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo per quelle affidate in via diretta, senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, essendo espressamente escluse dalla disposizione in argomento le concessioni in essere aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e mediante finanza di progetto.

Per quanto concerne, invece, le **concessioni di nuova aggiudicazione**, non appare affatto chiara

la distinzione operata dal legislatore tra quelle affidate mediante finanza di progetto e le altre: dalla lettera della norma, infatti, sembrerebbe che non siano escluse le nuove concessioni affidate con procedure ad evidenza pubblica diverse dalla finanza di progetto, il che appare privo di qualsiasi ratio e deve, quindi, ritenersi una mera dimenticanza. **Sembra, al contrario, doversi concludere che siano escluse dall'applicazione della previsione normativa in esame tutte le nuove concessioni affidate con gare ad evidenza pubblica secondo il diritto comunitario**, in quanto tale conclusione appare quella maggiormente conforme allo spirito della nuova direttiva sopra illustrato.

Conseguentemente, la disposizione in esame dovrebbe ritenersi applicabile esclusivamente alle concessioni in essere che non siano state affidate con procedure ad evidenza pubblica, il che appare l'unica soluzione effettivamente rispondente al diritto comunitario.

**Ciò detto, per evitare ambiguità e conferire chiarezza e linearità alla norma, sarebbe opportuno riformularla rispetto alla struttura odierna**, prevedendo più semplicemente che l'obbligo di evidenza pubblica per gli appalti è riferibile solo alle concessioni in essere affidate senza le procedure di gara disciplinate dal diritto comunitario.

Tuttavia, anche con riferimento alle concessioni in essere affidate senza gara, non può non evidenziarsi che la norma in commento sembra dar luogo, rispetto all'impostazione del diritto comunitario, ad evidenti discrasie che ora si procederà ad illustrare.

#### **I possibili contrasti con il diritto Ue anche per le concessioni in essere senza gara**

In primo luogo, il diritto comunitario, contrariamente a quanto traspare dall'approccio del legislatore nazionale della legge delega, ha da sempre inciso **solo sui contratti futuri** e non sulle concessioni in corso di esecuzione, ciò, plausibilmente, nella consapevolezza che la modifica della disciplina applicabile ai contratti in corso avrebbe comportato un'evidente alterazione del sinallagma contrattuale posto a fondamento della concessione.

In secondo luogo, per quanto riguarda il regime degli appalti del concessionario non qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, il diritto comunitario si è sempre preoccupato di garantire la concorrenza **solo nell'ambito degli appalti di lavori**, lasciando completa libertà ai concessionari per quanto riguarda servizi e forniture: tale impostazione, di cui alla direttiva 2004/18/CE, è pedissequamente ripresa dagli artt. 142 e ss. del d.lgs. 163/2006, dove la disciplina sugli appalti affidati dai concessionari è limitata, per l'appunto, all'ambito dei lavori pubblici. Ne consegue che attualmente i concessionari non qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti al rispetto di determinate regole di evidenza pubblica solamente per la quota minima di lavori (ex art. 253, co. 25, del Codice) che devono affidare a terzi, mentre possono agire discrezionalmente per l'affidamento di servizi e forniture (e lo stesso è previsto dall'art. 32 del medesimo Codice per i concessionari di servizi, che sono tenuti al rispetto del d.lgs. 163/2006 solo per l'affidamento di lavori correlati alla concessione). I concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, invece, sono tenuti al pieno rispetto del Codice.

Inoltre, la disposizione in commento appare ampliare indebitamente l'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici rispetto a quanto prescritto dalla direttiva 2014/24/UE, la quale delimita il proprio ambito di applicazione alle **sole amministrazioni aggiudicatrici** (per cui potrebbero risultarvi inclusi solo, eventualmente, i concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici) e non anche i concessionari non qualificabili come tali, che, difatti, hanno quale unica direttiva di riferimento la 2014/23.

Infine, deve evidenziarsi che la disposizione in esame **dovrebbe valere esclusivamente per i lavori**

*che il concessionario decida di affidare a terzi*, anziché eseguirli direttamente o tramite le proprie imprese collegate. Se, infatti, si interpretasse la disposizione come un generale obbligo di affidare tutti i lavori, ed anzi anche i servizi e le forniture relativi alla concessione, a soggetti terzi con procedure ad evidenza pubblica, il concessionario risulterebbe completamente svuotato di ogni funzione, fatta eccezione per quella di gestire le gare di affidamento a terzi ed i contratti con i terzi. Ciò, però, si porrebbe in aperto contrasto con il divieto della concessione di committenza previsto dall'art. 33, co. 3, del d.lgs. 163/2006, in quanto il concessionario verrebbe ridotto ad un mero delegato all'espletamento delle funzioni di stazione appaltante riservate all'Amministrazione.

#### **GARE PRIMA DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI**

**La disposizione bbb)**, come sopra accennato, prevede che le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali debbano essere avviate non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere e che si debba dar luogo ad una revisione del sistema delle concessioni autostradali, prevedendo, in particolare, l'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione.

\* \* \*

*Per quanto riguarda l'avvio delle gare per le nuove concessioni con congruo anticipo non si registra alcuna particolare novità*, essendo già previsto nella cosiddetta direttiva Costa-Ciampi (del 20 ottobre 1998) e recepito nelle singole convenzioni stipulate per lo più nel 1999 in adempimento della legge n. 498/1992 (art. 11), poi seguite dalle "convenzioni uniche" stipulate nel 2007 in relazione all'art. 2 della legge n. 262/2006.

In ordine al **divieto di clausole e disposizioni di proroga**, per la verità non è materia trattata espressamente dalle direttive comunitarie con riferimento alle concessioni di lavori pubblici in generale, ma solo dal codice dei contratti pubblici, che all'art. 143, comma 8 dispone che le variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché le norme che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario, comportano la sua necessaria revisione, per pervenire a nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.

In ordine, poi, alla **direttiva concessioni**, che non disciplina espressamente l'istituto della proroga, la norma indirettamente rilevante sul tema è certamente l'art. 43 "*Modifica di contratti di concessione durante il periodo di validità*". Tale previsione disciplina, per l'appunto, la modifica dei contratti in corso, ivi inclusa una modifica della durata della concessione, in ragione di specifiche circostanze espressamente disciplinate: tale norma è dettata dall'esigenza di garantire la sinallagmaticità di un contratto, quale quello di concessione, per sua natura di lunga durata, per cui possano rendersi necessarie modifiche in corso di esecuzione per garantire la convenienza a mantenere efficace il contratto per entrambe le parti. Prescindendo dalle singole fattispecie specifiche di modifiche consentite, per le quali si rimanda al dossier sulle direttive edito da questa stessa rivista nel marzo 2014, criterio direttivo nell'individuare le modifiche consentite è che non si tratti di modifiche sostanziali, ossia che avrebbero inciso sull'iniziale aggiudicazione della gara.

In materia autostradale, invece, il tema della proroga è affrontato dall'**art. 5 del cosiddetto Sbocca Italia (DL 133/2014)** che si prefigge, tra le finalità, quella di assicurare gli investimenti

necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati, nonché quella di assicurare un servizio agli utenti sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti. Tali finalità, per l'appunto, sono perseguite tramite modifiche del rapporto concessorio in essere, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. L'art. 5 prosegue prevedendo che le richieste di modifica del rapporto concessorio, devono prevedere nuovi investimenti da parte dei concessionari, oltre alla conferma degli investimenti già previsti nelle vigenti convenzioni e si conclude prescrivendo il necessario preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea

La norma in esame, dunque, che si riferisce alla possibilità di modificare il rapporto concessorio, contempla implicitamente la possibilità, in presenza dei suddetti presupposti, di accedere ad una proroga della durata della concessione, sempre e comunque, purché si ottenga il preventivo assenso da parte dell'Unione europea.

#### **DISCIPLINA TRANSITORIA E IN HOUSE AUTOSTRADALE**

La **disposizione ccc)** prevede la necessità di una disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che alla data di entrata in vigore della legge delega siano scadute o prossime alla scadenza, al fine di assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nonché, in caso di concessioni in house, i principi desumibili dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE.

\* \* \*

La disposizione, evidentemente condizionata dalla preoccupazione in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, approda ad un dato letterale di non agevole interpretazione.

Difatti, l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, fra le quali quelle autostradali, nel rispetto dell'evidenza pubblica, è materia disciplinata da tempo ed in particolare a far data dal d.lgs. 406/91 e dalla legge 109/94. Deve, quindi, forse intuirsi che il legislatore della disposizione ccc) sia preoccupato non di prevenire l'affidamento senza gara di una concessione scaduta, ma di precludere ipotesi di proroghe delle concessioni.

Tuttavia, come si è visto nel commento alla disposizione bbb), (i) l'art. 5 dello sblocca Italia è attuabile solo con il preventivo assenso comunitario e (ii) per la nuova direttiva, allorquando sarà recepita (anche solo con un decreto-legge, nelle disposizioni necessarie allo scopo, in attesa del suo integrale recepimento), la modifica delle concessioni, con relativa proroga, è ammessa solo in casi tassativi che, in estrema sintesi, non devono concretizzarsi in modifiche sostanziali della concessione. Dunque, la serena analisi delle due ipotesi appena ricordate dovrebbe essere sufficiente a fugare le preoccupazioni del legislatore della disposizione in commento rispetto ad eventuali proroghe delle concessioni non conformi al diritto comunitario.

In tal senso, peraltro, la disposizione in esame si concreterebbe in una duplicazione di quanto già previsto in quella di cui al precedente punto bbb).

Venendo alla **disposizione sulle concessioni in house** (prevista, anche in materia di appalti, all'art. 12 della direttiva 2014/24/UE per i settori ordinari e dall'art. 28 della direttiva 2014/25/UE per i settori speciali), quelle cioè in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercitano sul concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sembra che l'intenzione sia quella di dettare una disciplina transitoria dei *principi desumibili dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE*.

Ora, poiché l'art. 54 della direttiva 23 chiarisce che la medesima direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni per le quali è stata presentata un'offerta o che siano state aggiudicate prima del 17 aprile 2014, può forse intuirsi che la finalità che ci si prefigge nel prevedere una disciplina transitoria sia quella di applicare alle concessioni in essere alcune disposizioni della nuova direttiva.

Nel merito dell'istituto dell'in house di cui all'art. 17, deve innanzitutto sottolinearsi il contesto complessivo in cui il medesimo è inquadrato e che vede la direttiva, all'art. 2, disciplinare **il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche**. Secondo tale principio, le autorità nazionali, regionali e locali possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse (quindi, mediante l'autoproduzione di cui l'in house è un precipitato) o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici (cooperazione pubblico-pubblico, ai sensi del comma 4 dell'art. 17) o di conferirli a operatori economici terzi, in quest'ultimo caso, naturalmente, con procedure di evidenza pubblica.

Viene, in sostanza, chiarito, il principio di equiordinazione tra autoproduzione ed esternalizzazione di un'attività di interesse pubblico. Quindi, l'in house non è considerato, come la giurisprudenza amministrativa italiana maggioritaria, una eccezione alla concorrenza, ma come un **modulo organizzatorio che ha pari dignità rispetto all'affidamento a terzi con gara**: se tale impostazione non verrà tenuta ben presente nella legge delega e nel decreto di recepimento delle direttive, orientandosi, invece, sull'introduzione di restrizioni all'in house rispetto ai contenuti dell'art. 17, ne risulterà tradito l'approccio comunitario, con conseguente violazione dell'art. 2 della direttiva stessa che, come detto, sancisce la piena discrezionalità e libertà delle amministrazioni nella scelta della più opportuna modalità di esecuzione delle attività di interesse pubblico.

A proposito dell'in house in ambito nazionale, peraltro, è opportuno ricordare che, limitatamente ai servizi pubblici locali, è già presente una disposizione, il comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012, che, al fine di rispettare la disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire un'adeguata informazione alla collettività di riferimento, prevede che l'affidamento dei servizi sia effettuato sulla base di una apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, in cui deve darsi conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Per quanto concerne, poi, l'ampiezza dell'attività consentita alla società controllata, deve evidenziarsi che, come già chiaro nella sentenza comunitaria Carbotermo (sentenza dell'11 maggio 2006, causa C-340/04), l'in house si applica sia nei confronti del controllante, è il caso della sentenza Teckal (relativa ad un appalto di fornitura) e delle nostre società strumentali (art. 13 del noto decreto Bersani), sia per conto del controllante, e, quindi, nei confronti degli utenti, come nel caso dei servizi pubblici locali. Ebbene tale ampia portata dovrà essere chiarita nella legge di recepimento, superando, quindi, la distinzione, esclusivamente italiana, tra società strumentali e società in house, confinate, queste ultime, nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali.

La legge di recepimento, inoltre, poiché, contrariamente al passato, i privati possono essere presenti nelle società in house, purché non abbiano poteri di controllo o di veto, dovrà dettare specificamente la relativa disciplina.

#### **I casi Autobrennero e Autovie**

Con riguardo, poi, all'inserimento di tale **riferimento all'in house in relazione alle concessioni**

**autostradali scadute o prossime alla scadenza**, sembra che l'intento del legislatore sia quello di disciplinare le necessarie modifiche di adattamento di alcune concessionarie partecipate in via maggioritaria da enti pubblici al fine di ricondurle nel modello in house, ipotesi che è allo studio del Ministero in relazione ad Autostrada del Brennero, la cui concessione è scaduta, e ad Autostrade Venete, che scadrà nel marzo 2017. Sotto tale profilo, il primo passo da compiere sarà **trovare una soluzione che consenta di garantire il controllo analogo** tra il Concedente, rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e le società concessionarie, poiché il controllo azionario è oggi in mano agli enti territoriali. Per fare ciò, occorrerà disciplinare normativamente una qualche forma di intesa tra il Ministero e gli enti pubblici azionisti delle suddette concessionarie o, addirittura, ragionare sulla eventuale istituzione di una società mista Concedente tra gli stessi.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved